

Penale Sent. Sez. 3 Num. 46636 Anno 2011

Presidente: DE MAIO GUIDO

Relatore: GENTILE MARIO

Data Udiienza: 09/11/2011



Sul ricorso proposto da

P.L.

, nato il

(omissis)

Avverso la Sentenza

Corte di Appello di Napoli, emessa il 07/12/010

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe Volpe

che ha concluso per Inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

Udito il difensore avv. //

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di S. Maria C. V., in data 14/05/09, appellata da P.L. imputato dei reati di cui agli artt. 56 - 609 bis cp; 527cp; 582, 585 cp [come contestati in atti ai capi a), b), c) della rubrica] e condannato alla pena di anni due di reclusione; pena sospesa.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, specie in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 609 bis cp; 527 cp. L'avvenuto risarcimento del danno aveva determinato di fatto la rimessione di querela, quanto al reato di lesioni volontarie;
2. che la pena inflitta era eccessiva, dovendosi concedere sia le attenuanti generiche che quella del fatto di minore gravità; dovendosi, altresì, applicare la già concessa attenuante del risarcimento danni nella massima estensione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/11/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

O S C U R A T A

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti determinanti della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che P.L. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in essere le seguenti condotte illecite: a) dopo aver raggiunto P.E. (nata il (omissis) minore degli anni 18 all'epoca dei fatti, commessi il (omissis) sulle scale di uno stabile condominiale provocava la caduta della giovane a terra, le sfilava la gonna, le abbassava la maglietta, le tappava la bocca e contestualmente tentava di compiere atti libidinosi sul corpo della donna, non riuscendo nell'intento, a causa della energica reazione della persona offesa, che determinava la fuga dell'uomo; b) ^{provocata} ~~aveva provocato~~ alla giovane donna, al fine di commettere la condotta descritta sopra, lesioni personali, giudicate guaribili in gg. 3.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, di tutti i reati contestati, ivi compreso quelli di atti osceni. Al riguardo si evidenzia che la scalinata condominiale – essendo adibita al passaggio sia dei condomini che dei terzi diretti verso i singoli appartamenti – costituisce luogo aperto al pubblico. La condotta, concretizzatasi nello spogliare (anche se solo parzialmente) la giovane donna al fine di compiere atti sessuali sulla stessa, costituisce di per sé ed oggettivamente condotta contraria al comune sentimento del pudore, come percepito attualmente dalla comunità sociale, con conseguente sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 527 cp.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

O S C U R A T A

Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche, perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già ampiamente ed esaustivamente valutate dalla Corte Territoriale

Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezione in punto di fatto, perché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

Ad abundantiam, si evidenzia altresì:

1. che l'accettazione del risarcimento del danno da parte della persona offesa, non comporta di per sé solo la rimessione tacita della querela relativa al reato di cui all'art. 582 cp;
2. che la rilevante invasività della sfera sessuale della persona offesa realizzata dall'imputato, con la sua condotta illecita; nonché il grave turbamento psichico subito dalla medesima (persona offesa), sono circostanze ostative alla concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità, di cui all'art. 609 bis, 3° comma, cpp;
3. che la gravità della condotta commessa dal P. peraltro similare ad un precedente comportamento posto in essere in danno di altra donna (come

O S C U R A T A

accertato in atti), costituisce circostanza ostativa alla concessione delle attenuanti generiche;

4. che la pena inflitta è proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità del ricorrente; il tutto in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cp.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.L. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 09/11/011

Il Presidente